



COMUNE DI BASSANO ROMANO

Provincia di Viterbo

ORDINANZA N. 42 / 2018 DEL 20/04/2018

OGGETTO: DISPOSIZIONI SULL'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI NEL TERRITORIO COMUNALE.

SINDACO

Visto l'impiego sempre maggiore di prodotti fitosanitari che viene fatto nell'ambito del territorio comunale, sia nel settore agricolo che in quello extra agricolo, come strumento di lotta alle principali patologie delle piante;

CONSIDERATO che il territorio del Comune di Bassano Romano ricade all'interno del *Parco Naturale Regionale Bracciano - Martignano* e che presenta due *Zone Speciali di Conservazione (SIC)* cod. IT6010034 "*Faggete di Monte Raschio e Oriolo*" e *ZPS* cod. IT6030085 "*Comprensorio Bracciano - Martignano*") inserite nella Rete Natura 2000;

CONSIDERATO che il Comune di Bassano Romano è caratterizzato dalla presenza di nuclei abitati e/o singoli insediamenti abitativi ricadenti nella cd. area vasta, esterna al centro urbano;

CONSIDERATO che nel territorio comunale esistono pozzi di approvvigionamento idrico e acque di captazione sotterranee destinate al consumo umano, sia erogate mediante acquedotto pubblico sia tramite impianti privati, nel cui raggio di estensione è stabilita un'area di rispetto e di salvaguardia ai sensi dell'art. 94 del D. Lgs 152 del 2006 e smi.;

CONSIDERATO che i danni alla salute umana causati dal *glifosato*, principio attivo contenuto in diversi prodotti fitosanitari, sono oggetto di studi scientifici e di dibattito pubblico a livello mondiale;

CONSIDERATO che l'orientamento legislativo comunitario, nazionale e regionale è volto alla limitazione dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari in agricoltura con previsione di divieto di vendita di prodotti contenenti *glifosato* entro il 2022;

DATO ATTO che l'IARC - *International Agency for Research on Cancer*, facente parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha inserito il *glifosato* tra le sostanze *potenzialmente cancerogene* e che ;

RITENUTA pertanto necessaria l'applicazione pedissequa del "principio di precauzione";

VISTI gli artt. 9 (tutela del paesaggio) e 32 (tutela della salute) della Costituzione;

VISTO l'art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 14 aprile 2006, n. 152;

VISTO il Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

VISTA la Determinazione Regione Lazio n. G07012 del 18 maggio 2017;

VISTA la mozione approvata all'unanimità nella seduta del Consiglio Comunale del 01.02.2017

VIETA

1. L'utilizzo di tutti i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva *glifosato*, in tutte le sue forme e dosaggi, su tutto il territorio comunale;
2. L'utilizzo di prodotti diserbanti, fitosanitari, pesticidi e/o concimi chimici e fertilizzanti all'interno del centro urbano, come individuato con D.G.C. n. 91 del 09.10.2012;
3. L'utilizzo all'interno del territorio comunale di diserbanti, fitosanitari, pesticidi e/o concimi chimici e fertilizzanti nel raggio di 200 metri rispetto al punto di captazione o di derivazione di acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. Devono co-

munque essere adottate tutte le cautele per la tutela delle risorse idriche sotterranee, anche se non adibite ad uso potabile;

4. L'approvvigionamento idrico da fontane pubbliche, per la miscelazione dei prodotti fitosanitari;

ORDINA

- che sul tutto il territorio comunale vengano applicati i principi generali di "difesa integrata delle colture" (Allegato III PAN), al fine di ridurre al minimo l'utilizzo dei prodotti chimici attraverso l'applicazione del Disciplina del Servizio Fitosanitario della Regione Lazio (Determinazione n. G07012 del 18/05/2017);
- che i trattamenti rispettino le seguenti distanze minime:
 - 150 metri da aree con falda idrica affiorante, aree umide e da corsi d'acqua classificati di elevato interesse ambientale e naturalistico ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997. La distanza deve essere calcolata dalla linea corrispondente al massimo livello delle acque raggiunto dal corpo idrico nell'anno e si deve comunque garantire la tutela della vegetazione ripariale da fenomeni di deriva dei prodotti fitosanitari;
 - 100 metri dai corsi d'acqua inseriti nello specifico elenco delle acque pubbliche riportato nella Gazzetta Ufficiale relativo ai cinque capoluoghi di provincia della regione Lazio;
 - 100 metri dal centro urbano e, all'esterno di esso, da civili abitazioni isolate;
 - 50 metri da colture non interessate al trattamento o da aziende biologiche;
 - 50 metri dai pozzi e da acque private destinate ad uso agricolo o potabile;
 - 20 metri dalle strade di pubblico transito;
- che, nel caso in cui vengano utilizzati prodotti ammessi in regime di agricoltura biologica, le distanze minime da rispettare si dimezzano, ad eccezione delle distanze dalle acque di captazione e/o di derivazione delle acque superficiali o profonde destinate al consumo umano o dai pozzi di uso pubblico;
- che nei fondi inclusi all'interno del perimetro urbano sono ammessi solo trattamenti specificatamente autorizzati per agricoltura biologica;
- di apporre in modo visibile, dalle 12 alle 24 ore prima del trattamento fitosanitario e per l'intero periodo di azione del fitofarmaco impiegato, dei cartelli da collocare all'ingresso principale del fondo agricolo e nei punti più visibili dal pubblico dell'area interessata al trattamento; il cartello deve contenere il principio attivo da usare o usato, la classificazione, la superficie trattata e il tempo di rientro. Il cartello deve essere visibile dai punti di accesso al fondo e disposto con la parte scritta verso l'esterno. L'utilizzatore professionale e/o il proprietario del fondo, almeno 12 - 24 ore prima del trattamento, devono avvertire la popolazione residente in un raggio di 100 metri dal fondo da trattare, tramite cartelli perimetrali e ove possibile anche a voce;
- di adottare tutte le misure idonee a tutelare l'ambiente, la salute pubblica e la sicurezza sul lavoro nell'esecuzione di ogni trattamento fitosanitario, dallo stoccaggio alla conservazione, dalla preparazione della miscela fino allo smaltimento dei contenitori;

- di conservare la documentazione contabile, comprovante l'acquisto dei fitosanitari regolarmente autorizzati, registrati e non soggetti a restrizioni e di tenere aggiornato l'apposito "registro o quaderno di campagna", con annotazione di tutti i trattamenti effettuati e i prodotti utilizzati dall'azienda (da registrare entro 30 giorni dall'esecuzione del singolo trattamento), documenti questi da esibire in caso di verifica ispettiva da parte del personale preposto ai controlli;
- che le attrezzature professionali impiegate per l'irrorazione dei prodotti fitosanitari siano sottoposte a controlli funzionali periodici, secondo le modalità indicate nell'Allegato II del D.Lgs 150/2012. Sono esonerati dal controllo le attrezzature portatili e gli irroratori a spalla;
- che se a fine trattamento, dovesse rimanere prodotto residuo nella irroratrice, questo dovrà essere diffuso all'interno del fondo, mantenuto in azienda per essere successivamente utilizzato oppure conferito agli operatori autorizzati allo smaltimento;
- di effettuare i trattamenti consentiti nell'ambito dei fondi rientranti nel perimetro urbano e nei fondi limitrofi ad abitazioni civili isolate, esclusivamente nelle ore meno frequentate dalla popolazione e in assenza di vento e/o di pioggia;
- di sospendere qualsiasi trattamento fitosanitario durante il periodo della fioritura delle piante a impollinazione entomofila e zoofila oltre che nelle fasi di pre-raccolta;
- che la vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza e l'accertamento delle violazioni relative sono affidati al personale del Corpo Forestale dei Carabinieri, agli agenti di Polizia Locale e a tutte le altre funzioni istituzionali di controllo;

SANZIONI

- Qualora venga accertata anche una sola violazione relativa al mancato rispetto delle norme di trattamento sopra indicate, gli organi preposti procederanno all'elevazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 900,00, ad eccezione delle violazioni riportate nei punti seguenti e specificatamente normate dal D.Lgs. 150/2012:
 - Salvo che il fatto non costituisca reato, l'utilizzatore (come definito dall'art. 9 del PAN) che non sottopone le attrezzature per l'irrorazione dei prodotti fitosanitari ai controlli funzionali periodici, di cui all'art. 12 del PAN, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2.000,00;
 - Salvo che il fatto non costituisca reato, l'utilizzatore che non adempia agli obblighi di tenuta del registro dei trattamenti previsto dall'art.16, comma 3 del PAN (registro o quaderno di campagna), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 1.500,00;
 - Salvo che il fatto non costituisca reato, l'utilizzatore che non osserva le misure stabilite a tutela delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile e delle aree specifiche di cui agli art. 14 e 15 del PAN è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000,00 a € 20.000,00;
 - Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque acquista, detiene, utilizza o vende prodotti fitosanitari, presta consulenze sull'im-

piego dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti senza essere in possesso del certificato di abilitazione di cui agli art. 8 e 9 del PAN, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000,00 a € 20.000,00;

- o Salvo che il fatto non costituisca reato, il distributore (così come definito dall'art. 8 del PAN) che non accerta l'identità dell'acquirente e la validità del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e non registra i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice dell'abilitazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 a € 10.000,00;
- o Salvo che il fatto non costituisca reato, il distributore che non adempie all'obbligo di trasmissione dei dati di vendita di cui all'art. 16, comma 1, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 1.500,00;
- o Salvo che il fatto non costituisca reato, il distributore che all'atto della vendita non fornisce all'acquirente le informazioni sul corretto utilizzo di cui all'art. 10, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 5.000,00;
- o Salvo che il fatto non costituisca reato, il distributore che all'atto della vendita non fornisce all'utilizzatore non professionale, le informazioni generali, di cui all'art 10, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 5.000,00;
- o Salvo che il fatto non costituisca reato, il distributore che si avvale per la vendita di prodotti fitosanitari, di personale non in possesso del certificato di abilitazione alla vendita di cui all'art 8, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000,00 a € 15.000,00;
- o Salvo che il fatto non costituisca reato, il distributore che vende agli utilizzatori non professionali prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la specifica dicitura "prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali", è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000,00 a € 25.000,00;
- o Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque effettua irrorazione aerea senza essere munito delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti di cui all'art. 13 PAN, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 20.000,00 a € 100.000,00;
- o Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque effettua irrorazione aerea in difformità alle prescrizioni stabilite dall'autorità competente nell'autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 20.000,00 a € 100.000,00;
- o Nel caso di reiterazione delle violazioni previste dalla presente ordinanza è disposta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la proposta presso gli organi competenti (Regione Lazio e ASL Viterbo), di sospensione da uno a sei mesi del certificato di abilitazione (di cui agli art. 8 e 9) e qualora, successivamente all'emissione del provvedimento di sospensione, sia commessa un'ulteriore violazione è disposta la proposta di revoca del certificato di abilitazione.

Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni e al D.Lgs. n. 69 del 17/04/2014.

Sono fatte salve, per le medesime fattispecie eventuali sanzioni già presenti nella normativa nazionale e regionale.

DISPONE

- l'immediata esecutività del presente provvedimento;
- la pubblicazione dell'ordinanza sul sito istituzionale del Comune di Bassano Romano;
- la trasmissione del presente provvedimento per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza a: Prefettura di Viterbo, ASL di Viterbo, Provincia di Viterbo, ARPA Lazio di Viterbo, Comando Stazione dei Carabinieri di Bassano Romano, Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato, Comando di Polizia Locale del Comune di Bassano Romano.

La Polizia Locale, gli organi di PG e le competenti strutture del Servizio Sanitario Nazionale sono incaricati di curare l'osservanza della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro 60 (sessanta) giorni, ai sensi dell'art. 119 comma 2 dell'Allegato I al D.Lgs 2 luglio 2010 n. 104 (Codice del Processo Amministrativo), ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, in entrambi i casi dalla data di pubblicazione/notificazione del presente avviso.

SINDACO
EMANUELE MAGGI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
20/04/2018